

Il giorno 05/08/2022 alle ore 17,30 in modalità online si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Latte di Mamma in seconda convocazione per deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche Statuto
- 2) varie ed eventuali

Sono presenti tutti i soci:

Carlotta Schiatti, Grazia Alpini, Sandra Maggini, Elisabetta Magi, Elena Ida Urso, Elisabetta Bidini, Caterina Trazzera, Ilaria Milanese, Martina Caporaso, Serena Giommetti, Francesca Miele, Selene Nocentini, Eleonora Ricciarini, Laura Ascione, Agnese Rondoni.

Constatata la regolarità della convocazione, viene dichiarata aperta la riunione e si procede con l'avvio dei lavori. Funge da segretario Sandra Maggini.

1) Su richiesta del Comune di Arezzo vengono discusse e apportate le seguenti modifiche allo Statuto dell'associazione

Art.6 (organi sociali) - rimozione della definizione di presenza di Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere poiché la presenza del consiglio direttivo presuppone la presenza di tali cariche che non devono perciò essere esplicitate in tale articolo dello statuto.

Art.7 punto2 (assemblea straordinaria) - in base alla regolamentazione vigente delle ODV è stato modificato il numero necessario di voti favorevoli per cui: "sia in prima che in seconda convocazione è necessaria la maggioranza rafforzata, quindi il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto".

Tutti i soci approvano all'unanimità le modifiche e l'adozione del nuovo Statuto.

2) _____

Terminati i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il presidente



Il segretario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) "LATTE DI MAMMA"

ART.1 (DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "Latte di Mamma ODV" da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Arezzo e con *durata illimitata*

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

ART.2 (SCOPO, FINALITA', ATTIVITA')

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è *aconfessionale* e *apartitica*.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *interventi e servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

All'interno dell'associazione è fatto divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale. Si sancisce la democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione di soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse stesse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito, animata da spirito di solidarietà e attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione si prefigge di:

- promuovere e sostenere l'allattamento al seno, con adeguata preparazione delle madri ed incontri successivi tra gruppi di neo-mamme
- promuovere la risoluzione del 1981 della O.M.S. Relativa al codice internazionale per l'immissione sul mercato dei sostituti del latte materno
- promuovere una visione protettiva dell'unità madre-bambino che considera la maternità non solo come fatto biologico, ma anche culturale, in modo che venga vissuta pienamente e con gratificazione dai protagonisti nei suoi aspetti emotivi, fisici, affettivi, sessuali e sociali
- promuovere studi e ricerche sull'allattamento al seno e su tematiche ad esso collegate, allo scopo di attuare una corretta assistenza alla madre durante il puerperio, nel pieno rispetto del suo benessere psicofisico (si ritiene perciò necessario un rapporto culturale diretto con centri nazionali e internazionali che svolgono attività e ricerca nella materia specifica)
- essere punto di riferimento per la salute della donna in tutte le fasi del loro divenire sociale
- creare uno spazio dinamico e ricco di proposte a sostegno della famiglia dove

andare per stare bene, divertirsi, incontrare, consultare, informarsi, condividere i valori e le esperienze

- formare un centro di documentazione che sia, anche attraverso l'organizzazione di conferenze e dibattiti, un punto di riferimento per una nuova cultura dell'allattamento
- far formazione professionale, continua e permanente, degli adulti e progettazione formativa
- supportare e divulgare una genitorialità positiva
- supportare tutte le donne che allattano senza distinzioni, permettendogli di avere tutte le informazioni e i supporti necessari per operare una scelta consapevole.

Le attività dell'associazione riguardano:

- Consulenze telefoniche o presso la sede legale dell'associazione o presso luoghi adibiti quali ospedali, consultorio e simili (previa autorizzazione concordata), o presso luoghi pubblici o abitazione dell'interessata se richiesto;
- Utilizzo di spazi appositamente allestiti per incontrarsi/confrontarsi con altre mamme, creare gruppi di sostegno e dialogo dove poter condividere le proprie esperienze;
- Organizzazione di incontri formativi e di confronto, tali incontri possono essere rivolti alle mamme che già allattano, alle donne in attesa, ai papà, agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono interessati agli argomenti proposti;
- Raccolta di libri e dispense sull'allattamento, lo svezzamento, il sonno, l'educazione dei bambini, la genitorialità da mettere a disposizione per la consultazione; sia in forma cartacea che digitale;
- Creazione di opportunità di confronto con specialisti del settore (ostetriche, pediatri, psicologi, pedagogisti...)

Art.3

(AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI, TIPOLOGIE DI ASSOCIATI)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge .

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- presa visione e accettazione dell'informativa relativa alla privacy e di consentire il trattamento dei dati personali

- presa visione e accettazione dell'accordo con la Asl sud-est toscana

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la podestà parentale.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo socio, nei successivi n° 3 giorni, dovrà provvedere a versare al Tesoriere o sul conto dell'associazione la quota di iscrizione (nel caso di versamento sul conto specificando nella causale il tipo d'iscrizione e l'anno).

Ad avvenuto pagamento verrà rilasciata la tessera dell'associazione.

Le tipologie di soci sono:

- SOCI FONDATORI, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
- SOCI VOLONTARI, coloro che hanno eseguito in toto, con attestato finale, il corso da peer counselor tenuto dalla Asl sud-est Toscana e prestano servizio attivo (coperte da adeguata assicurazione compresa nella quota associativa), inoltre, tutti coloro che prestano servizio attivo all'interno dell'associazione con mansioni differenti dalla consulenza (partecipazione all'organizzazione e gestione eventi, logistica, contabilità...); partecipano all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e votano per il rinnovo del Consiglio Direttivo al suo scadere.
- SOCI SOSTENITOTRI, coloro che sostengono economicamente l'associazione con il versamento della quota, vengono resi partecipi delle attività e scelte dell'associazione (non necessitano di copertura assicurativa), partecipano all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e votano per il rinnovo del Consiglio Direttivo al suo scadere

Art.4

(DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

Gli associati hanno il *diritto* di

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia;
- rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno n°30 giorni prima dello svolgimento della riunione e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi sanciti dallo statuto stesso o previa richiesta dell'interessato.

Gli associati hanno l'*obbligo* di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione

Art.5

(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n°3 mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- svolgimento dell'attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente e automaticamente tale carica.

Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r. O tramite PEC.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'espulsione. Nel caso di presentazione di ricorso l'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione dell'organo adito. Il mancato ricorso avverso alla deliberazione pronunciata del Consiglio Direttivo entro n° 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

Art.6 **(ORGANI SOCIALI)**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea generale degli iscritti (indispensabile)
- Il Consiglio Direttivo (indispensabile)

Gli organi sociali vengono eletti liberamente ed esclusivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezione fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La durata degli organi sociali e dei collegi di controllo e garanzia è di 3 anni rinnovabili.

Art.7 **(ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI)**

COMPOSIZIONE

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale o tramite archivio telematico ove possono essere consultate da tutti gli associati.

PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a

cura del Presidente o del Segretario e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei soci.

La *convocazione* dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta o telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 2 giorni della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'*Assemblea Straordinaria* viene convocata:

1. ogni qualvolta lo richieda il Presidente o persona da questo delegata, con almeno n°7 giorni di preavviso decorrenti dalla comunicazione (postale o telematica)
2. qualora lo richiedano almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto o i 2/3 del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se previsto

L'avviso di convocazione deve contenere:

- data, ora e sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci (convocazione questa che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- l'ordine del giorno

TIPOLOGIA E COSTITUZIONE (ASSEMBLEA ORDINARIA, ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

1-ASSEMBLEA ORDINARIA

E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o in delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili* :

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;

- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione e sull'approvazione dei programmi da svolgere;
- delibera sull'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- delibera sul ricorso presentato da un socio espulso;
- delibera sull'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede o archivio telematico n°7 giorni prima, onde consentire l'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- delibera sull'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede o archivio telematico n°7 giorni prima, onde consentire l'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- determinazione dei limiti di rimborso delle spese sostenute dagli amministratori dell'associazione;
- determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2-ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E' valida sia in prima che in seconda convocazione con una maggioranza rafforzata, quindi con voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria che da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Art.8

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i proprio componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono nel momento in cui siano assenti ingiustificati per ben 2 volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo, ad esse è consentito solo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma può liberamente riunirsi ogni qualvolta ve ne sia necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 membri dell'organo sociale, in questo caso la riunione deve avvenire entro n°7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Consiglio deve essere convocato mediante avviso scritto (cartaceo o telematico) almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato il giorno stesso.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno

COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può esser revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 9 dei soci aventi diritto di voto.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

COMPITI

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- attribuire a uno o più consiglieri la funzione di amministratore;
- promuovere le attività dell'associazione, autorizzando le spese connesse;
- redigere, se ritenuto necessario, un apposito regolamento interno per regolare gli aspetti pratici e specifici dell'associazione;
- assumere eventuale personale dipendente e provvedere al suo inquadramento professionale, al corrispondente aspetto economico, previdenziale e assicurativo nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché irrogare eventuali sanzioni disciplinari ai lavoratori colpevoli di inadempimento contrattuale;
- determinare il compenso di possibili figure esterne di controllo, se necessarie;
- determinare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci, preventivo e consuntivo, entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo di

euro 1.000, più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;

- deliberare circa l'ammissione o il rigetto degli aspiranti soci;
- radiare, se ritenuto necessario, dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 volte consecutive, senza approvata motivazione, alle riunioni dello stesso;
- radiare i soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 mesi precedenti l'ultima Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.9

(PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE)

PRESIDENTE

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto IL Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, inoltre detiene anche gli eventuali poteri di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Deve assolvere in particolare i seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni delle Assemblee dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale comitato esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo, o farlo custodire al Segretario in modo tale che sia consultabile da tutti gli associati, permettendo anche eventuale estrazione di copia;
- emanare gli eventuali regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere eventuale

riforma;

- deliberare sull'ammissione di nuovi soci, predisporre l'eventuale radiazione dei soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 mesi o non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua entro 3 mesi dalla data di scadenza.
- Predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo stabilito ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e urgenza assumere, nell'interesse dell'associazione, tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede o archivio telematico.

VICE-PRESIDENTE

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nei confronti degli associati e dei terzi, persone fisiche o uffici pubblici che siano, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.

SEGRETARIO

Assiste il presidente, è eletto dall'assemblea e dura in carica tanto quanto il mandato del Presidente (3 anni), rieleggibile.

I compiti del Segretario sono:

- estensione, sottoscrizione in calce e eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e degli organi di controllo e garanzia se previsti;
- verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe presentate;

- intervento in Assemblea;
- aggiornamento del "Libro dei Soci";
- aggiornamento dei registri dell'associazione;
- esame e disbrigo della corrispondenza.

TESORIERE

E' il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile. Gli spetta inoltre la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione, ed hanno durata triennale, tutte le cariche possono essere riconfermate alla fine del mandato.

Art.10 (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo è *obbligatorio*, ai sensi dell'art. 30 **Cts**, quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11
(REVISORE LEGALE DEI CONTI)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.12
(PATRIMONIO SOCIALE)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' indivisibile e costituito da:

- beni mobili registrati e beni immobili, questi ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti questi beni sono elencati con dovizia di particolari in un inventario che può esser consultato da ciascun socio;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'assemblea generale dei soci che delibera sulla loro utilizzazione

Art.13
(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art.14
(RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE E QUOTA SOCIALE)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quota sociale annua;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del vice-presidente.

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni, eleggere o essere eletti e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

Art.15

(BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.16

(ESERCIZIO SOCIALE, ATTIVITA' SECONDARIE E RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE)

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del collegio dei revisori contabili almeno 30 giorni prima della loro presentazione all'assemblea dei soci, conformemente a quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione, o presso l'archivio telematico, n° 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione. L'associazione ha il divieto di distribuire sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento perseguano scopi analoghi.

L'organizzazione ha altresì l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza scopo di lucro, esercitare attività economiche secondarie di cui al D.M. 25 maggio 1995.

L'organizzazione può assicurarsi contro danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.17

(LIBRI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*,

tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto)

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta di visione cartacea
- visione telematica tramite archivio condiviso

Art.18 (VOLONTARI)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Art.19 (DIPENDENTI E COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.20 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'associazione ed i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità

del presente statuto

- *preliminarmente* dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dal codice del terzo settore
- *in difetto*:

1. potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale, (composto da 3 membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo dai due arbitri così designati o in difetto dal Presidente del tribunale) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all'altra mediante invio lettera raccomandata entro 30 giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell'altra parte. Il tutto in conformità alle regole di procedura del codice del terzo settore.

L'Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà:

-secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale)

-secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale)

Le parti potranno richiedere all'Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la camera di commercio di Milano.

Le decisioni dell'Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all'Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.

2. saranno esclusivamente di competenza del Foro di Arezzo.

Art.21

(SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aderenti.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ALL PRIVATE

N. _____

Vol. _____ Mod. _____

Cod. Trib. _____

TOT. _____

Euro _____